CONVENZIONE TRA APAT E REGIONE PIEMONTE IN QUALITA' DI PUNTO FOCALE REGIONALE DEL PIEMONTE TRA

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, nel seguito indicata come APAT, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via V. Brancati n. 48 Codice Fiscale e Partita IVA 04658061009, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Giorgio Cesari, nato a Bologna il 16 Maggio 1948;

H

REGIONE PIEMONTE in qualità di Punto Focale Regionale del Piemonte, nel seguito indicato come PFR Piemonte, con sede e domicilio fiscale in Torino, Piazza Castello n. 165 numero di Codice Fiscale e Partita IVA 80087670016, legalmente rappresentata, dal Direttore Generale Dott.ssa Laura Bruna, nata a Riccaldone (Al) il 7 Aprile 1951.

PREMESSO CHE:

- nella seduta del 22.11.2001 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha sancito l'intesa sul documento "Programma di sviluppo del sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale" predisposto dall'ANPA, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente n. 3297 del 29.10.1998 ed ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335;
- nel modello organizzativo del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, formalizzato nel citato documento di Programma, i Punti Focali Regionali (PFR), designati dalle Regioni e Province autonome, rappresentano il riferimento territoriale della rete SINAnet;
- relativamente al fabbisogno finanziario per la realizzazione dei Punti Focali Regionali, nel succitato Programma viene precisato di considerare soltanto quanto necessario per i PFR in quanto componenti



del Sistema nazionale, fatti salvi diversi, ulteriori finanziamenti per l'integrazione e lo sviluppo dei sistemi informativi ambientali di Regioni ed Enti locali una volta esauriti i finanziamenti assicurati dai provvedimenti legislativi del programma SINA (PA88, PTTA 89-91, PTTA 94-96);

- a copertura parziale del fabbisogno considerato viene destinata la quota dei fondi ex-SINA trasferiti all'APAT, destinati all'area regionale, pari a Euro 2.494.143,38;
- l'APAT, istituita ai sensi dell'art. 38 del D.lvo 300/1999 e successive modifiche e integrazioni, svolge, tra le altre, le funzioni tecnicoscientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente della soppressa ANPA, di cui all'art. 2 del DPR 207/2002, Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- ai sensi dell'art. 19 comma 7, del citato DPR 207/2002, l'APAT succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'ANPA;
- in occasione della seduta del Tavolo SINA in data 19/10/2004 è stato condiviso in sede tecnica lo schema della presente Convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. Le Parti convengono di sviluppare e gestire il PFR Piemonte, nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, per l'espletamento delle funzioni di base e di quelle specialistiche assegnate dal "Programma di Sviluppo del Sistema Nazionale di Osservazione ed Informazione Ambientale".



Art. 3 - Ruolo del PFR Piemonte

- 1. In accordo con il "Programma di Sviluppo del Sistema Nazionale di Osservazione ed Informazione Ambientale", il PFR Piemonte, anche sulla base degli indirizzi del Tavolo SINA, ha il ruolo di:
- a) assicurare la disponibilità/visibilità di dati e informazioni ambientali di interesse del Sistema nazionale, prodotti all'interno del territorio regionale;
- assicurare le elaborazioni dei dati di interesse ambientale, al fine di realizzare prodotti e servizi informativi di interesse del sistema nazionale;
- c) garantire il flusso delle informazioni all'interno della rete SINAnet;
- d) partecipare al coordinamento nazionale dei PFR, garantendo il raccordo con i referenti per materia, istituzionali e tecnici, a livello della Regione Piemonte.

Art. 4 - Compiti del PFR Piemonte

- 1. Per assolvere al mandato assegnato, il PFR Piemonte è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
- a) predisporre la struttura tecnologica idonea allo svolgimento della funzione di PFR della rete SINAnet;
- adottare procedure operative e di sicurezza per la gestione dei dati di interesse, in conformità con gli standard SINAnet;
- c) rendere disponibili le informazioni di comune interesse, definite o a livello normativo o nell'ambito di singoli progetti (descritte nel Programma SINA come "modulo comune") approvati secondo quanto previsto dall'art. 15 del DPR 8 agosto 2002 n. 207, residenti su data base appositamente strutturati e aggiornati secondo modalità definite in ambito SINAnet; dette informazioni saranno ottenute a partire dai dati del SIRA, predisponendo le basi dati di riferimento e le elaborazioni





- necessarie, e da banche dati di interesse ambientale non comprese nel SIRA;
- d) laddove necessario, rendere disponibili informazioni ambientali georiferite, a partire dalle basi informative topografiche regionali, coerenti alle specifiche dell'Intesa sul sistema Cartografico di riferimento;
- e) sviluppare, nei casi concordati, servizi specialistici per l'APAT, che garantiscano l'accesso e il "travaso" verso data base realizzati a livello centrale;
- f) attivare servizi informativi (funzionalità di accesso, consultazione e scarico dati) per gli utenti della rete SINAnet, anche attraverso l'allestimento di servizi informativi di tipo geografico.

Art. 5 - Durata

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e termina il 31.12.2006. Le parti sin d'ora si dichiarano disponibili ad una proroga del termine finale, qualora le attività di cui alla presente Convenzione non si siano potute utilmente completare alla predetta data.

Art. 6 - Programma delle attività

1. Le attività da svolgere in esecuzione della presente convenzione sono definite attraverso piani annuali di lavoro contenenti priorità, obiettivi specifici e prestazioni attese, predisposti in via prioritaria sulla base di indirizzi forniti dal Tavolo di coordinamento SINA. Tale piano dovrà contenere modalità, tempi e valorizzazione economica per il raggiungimento degli obiettivi descritti al seguente punto 2, Il primo piano riguarda il periodo che va dalla firma della presente convenzione fino al 31.12.2004, il secondo dall'1.1.2005 al 31.12.2005 ed il terzo dall'1.1.2006 al 31.12.2006. I piani di lavoro vengono concordati tra le parti, valutati in sede di Tavolo di coordinamento SINA anche rispetto all'adeguatezza delle risorse economiche disponibili, e approvati a mezzo corrispondenza.

L

- 2. Per dare avvio operativo alla realizzazione del PFR Piemonte, a tal fine impegnando le risorse finanziarie già nelle disponibilità di bilancio dell'APAT, le Parti convengono che il piano di lavoro relativo al primo periodo di vigenza della presente convenzione, da concludersi entro il 31.12.2004, comprende le attività finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) messa a punto del primo presidio tecnico-organizzativo comprendente le risorse umane, le dotazioni informatiche e la struttura logistica necessarie per l'avvio delle funzioni proprie del PFR;
- b) messa a disposizione, in via sperimentale, di dati e servizi relativi ai tematismi ambientali per cui è già stato definito o è in corso di definizione il contenuto informativo, nell'ambito normativo di riferimento o attraverso accordi tra il livello nazionale e regionale, secondo modalità concordate;
- c) elaborazione di una proposta tecnico-economica della struttura organizzativa di regime del PFR, che tenga conto dello stato di consistenza dei sistemi informativi ambientali e territoriali della Regione Piemonte di interesse del SINAnet.

Art. 7 - Finanziamento

- 1. L'importo complessivo a carico dell'APAT per l'esecuzione delle attività oggetto del primo periodo di vigenza della presente convenzione è fissato in Euro 118.768,73, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/72, in quanto attività istituzionale.
- 2. I programmi di attività relativi al secondo e terzo periodo di vigenza della presente convenzione, individuati anche sulla base della proposta tecnico-economica di cui all'art. 6, c.2 sub c), saranno avviati subordinatamente all'assicurazione di adeguata copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'APAT per gli anni 2005 e 2006.

Art. 8 - Modalità di pagamento





- 1. I pagamenti previsti a carico dell'APAT per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione verranno effettuati in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi e prestazioni dettagliati nel piano annuale di lavoro, previa approvazione della relazione sulle attività del Responsabile APAT della convenzione di cui all'art. 9 del presente atto, entro 60 giorni dalla presentazione della nota di debito.
- 2. Limitatamente al primo periodo di vigenza della presente convenzione, i pagamenti avverranno secondo le seguenti modalità:
- a) il 10% entro 30 giorni dalla contemporanea sottoscrizione del verbale di inizio attività e del piano operativo di lavoro;
- b) il 50% al raggiungimento dell'obiettivo di definire la proposta tecnico-economica della struttura tecnico-informatica e organizzativa di regime del PFR;
- c) il 40% al raggiungimento dell'obiettivo di costituire il primo presidio tecnico-organizzativo del PFR in grado di mettere a disposizione, in via sperimentale, dati e servizi prioritari.
- 3. A seguito della presentazione della nota di debito, non contestata, l'APAT effettuerà i pagamenti di cui sopra con accredito delle somme spettanti presso l'Istituto Bancario indicato dal PFR. Tutte le note di debito, in originale e 4 copie, relative alla presente convenzione, dovranno essere indirizzate a:

AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI

Settore Amministrazione

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA

Art. 9 - Responsabili della convenzione

Per la gestione della presente convenzione i Responsabili designati dalle Parti sono:

- per l'APAT la Dott.ssa Maria Gabriella Simeone;





- per il PFR Piemonte il Dott.ssa Cristina Riccio.

Art. 10 - Contratti a terzi

- 1. Il PFR Piemonte nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, può stipulare con soggetti terzi, contratti di collaborazione o di servizio, qualora a suo giudizio il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla convenzione stessa.
- 2. Resta inteso tra le parti che tali soggetti contrarranno rapporto con il solo PFR Piemonte, fermo restando ogni esclusiva e diretta responsabilità dello stesso nei confronti di APAT, per l'osservanza della normativa vigente nonché per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione.
- 3. Il PFR Piemonte manleva l'APAT da qualsivoglia pretesa dei soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 11 - Oneri fiscali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/1972, Allegato B, art. 16, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 12 - Disponibilità dei risultati

1. I dati e le informazioni oggetto dei flussi informativi di interesse della presente Convenzione rimarranno nella piena disponibilità dell'APAT, che potrà utilizzarli senza vincolo alcuno per i suoi fini istituzionali.

Art. 13 Riservatezza

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto sono da considerare pubbliche.



Art. 14 - Risoluzione

- 1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.
- 2. Ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, la presente Convenzione previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
- 3. Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto, anche nel caso di assenza di adeguata copertura finanziaria per la realizzazione dei piani di cui al precedente art.6.
- 4. In caso di risoluzione, verrà corrisposto esclusivamente l'importo relativo alle attività regolarmente svolte fino al giorno della risoluzione.

Art. 15 - Utilizzo di proprie risorse umane

- 1. È facoltà delle parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, individuare proprie risorse umane che, ai fini di un'ottimizzazione sinergica del loro operato, possano partecipare allo svolgimento delle attività.
- 2. È prevista, altresì, la possibilità che le risorse umane individuate possano operare, a seconda delle necessità, presso le rispettive controparti, per il tempo necessario allo svolgimento delle attività programmate.

Art. 16 - Vigilanza

1. La regolare programmazione ed esecuzione delle attività oggetto del presente atto, è sottoposta alla vigilanza dell'APAT nella persona del Responsabile della Convenzione di cui all'art. 9 della Convenzione.

Art. 17 – Norme applicabili

2. Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.





Art. 18 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 19 - Domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio: l'APAT, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48; il PFR Piemonte, in Torino, Piazza Castello 165.

Letto confermato e sottoscritto

Roma, lì 2 4 DIC. 2004

Per l'APAT

Per il PFR della Regione

Piemonte

Ing. Giorgio Cesari

Doty.ssa Latra Bruna